



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.580/T/17.24 del 04 giugno 2017

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna

LORO SEDI

Oggetto: Schema di Decreto Legislativo recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 07 Agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, così detto “Riordino delle Forze di Polizia”.

-UN ALTRO STRAORDINARIO RISULTATO DEL SI.DI.PE.-

Cari Colleghe e Colleghi,

sono noti a tutti gli sforzi che il Si.Di.Pe. ha a suo tempo profuso onde evitare che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria fosse assorbito e, per così dire, “diluito” nel ruolo unico della dirigenza pubblica contrattualizzata, istituito dalla Legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

In quella estate del 2015, il rischio che corremmo fu convertito in opportunità, tanto è vero che proprio quella legge ha sancito definitivamente l'esclusione dal ruolo unico della dirigenza statale il “personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, tra cui rientrano a pieno titolo i dirigenti penitenziari. Forse, a suo tempo, non tutti hanno compreso il valore e l'effettiva portata di quella norma.

Ma, ora che possiamo sciogliere la consegna del silenzio e della riservatezza, che ci eravamo dati su questa delicata vicenda, possiamo finalmente comunicare a tutti un'altra importantissima conquista, che deriva anch'essa direttamente da quella Legge.

Infatti, il Governo, in virtù della delega concessa dal Parlamento con quella stessa Legge, nella recente seduta del 24/05/2017 del Consiglio dei Ministri, ha approvato definitivamente il Decreto Legislativo recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia”, predisposto in virtù dell'articolo 8 della Legge 07 agosto 2015, n. 124.

L'articolo 43 del citato decreto legislativo ribadisce che i dirigenti penitenziari sono i diretti superiori - gerarchici e funzionali - del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, ivi compreso quello dei ruoli direttivi e dirigenziali, come peraltro era già previsto per il personale dei restanti ruoli dall'articolo 9 della Legge 15 dicembre 1990 n. 395 recante “Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria” e dall'articolo 2



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

del Decreto Legislativo 15 febbraio 2003 n. 63, oltre che dalle norme del vigente Ordinamento Penitenziario approvato con la Legge 354/76 e del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 230/2000.

Ma vi è di più, all'articolo 48 del Decreto Legislativo in esame, al comma 2, è definitivamente sancito che *“Al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente”*.

Non è chi non veda che per la prima volta, in una norma di rango primario, viene prevista l'assoluta equiparazione tra il personale dirigenziale penitenziario e quello dirigenziale della Polizia di Stato, in attesa della sottoscrizione del primo accordo negoziale di categoria. Si tratta di una conquista non di poco conto se si pensa a quanti problemi ed a quanti ostacoli si sono dovuti superare ogni qual volta si è trattato di riconoscere ai dirigenti penitenziari un diritto già previsto per i dirigenti della Polizia di Stato: si pensi al trattamento economico del dirigente superiore della Polizia di Stato spettante con la maturazione di 23 e 25 anni di servizio nella carriera, alla concessione dell' "una tantum", alle ancora irrisolte questioni della attribuzione della maggiorazione dei sei scatti della base pensionabile per il trattamento di previdenza e di quiescenza, nonché del trattamento economico accessorio (indennità di presenza qualificata, importo del buono pasto sostitutivo, indennità per il servizio prestato nelle giornate delle grandi festività, e così via).

Finalmente una norma dello Stato chiarisce "per legge" che la nostra equiparazione ai dirigenti della Polizia di Stato che svolgono funzioni di Polizia non deriva da una interpretazione analogica ed estensiva dell'articolo 2 n. 1 della Legge L. 27/07/2005 n. 154, che pure, nel qualificare la natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria ha disposto che: *“ 1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico”* e del successivo articolo 4 n. 3 della medesima Legge che ha poi stabilito: *“ 3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale nominato dirigente ai sensi del comma 1 del presente articolo e del personale già appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali è regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico”*.

Né tanto meno ci possiamo più appellare soltanto ai nostri Decreti Ministeriali di nomina a dirigenti penitenziari, che pure disponevano che al personale nominato dirigente: *“... è applicabile, fino alla data di entrata in vigore del D.P.R. previsto dall'articolo 20 del Dec.Leg. vo 15/02/2006 n. 63, il trattamento giuridico ed economico spettante, ai sensi della normativa vigente, al personale dirigenziale - qualifica di primo dirigente - della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.”*



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

Ma, a ben guardare tra le pieghe del Decreto Legislativo di Riordino delle Forze di Polizia, troviamo anche altre due norme che ci consentiranno di migliorare il nostro trattamento giuridico ed economico.

Ci riferiamo all'articolo 45, comma 30, dello Schema di Decreto Legislativo che, a decorrere dal 01/01/2018, estende al personale dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile alcune disposizioni degli Accordi negoziali riguardanti il personale non dirigente approvati con i DD.PP.RR. n. 164/2002, n. 301/2004, n. 170/2007 e n.51/2009.

Ci riferiamo anche all'articolo 46 dello Schema di Decreto che prevede l'istituzione di un'area negoziale autonoma per la dirigenza delle forze di polizia a ordinamento civile, che riguarderà alcuni importantissimi istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e di trattamenti accessori dei dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile. I benefici che saranno contrattati a quel tavolo negoziale si estenderanno automaticamente anche ai dirigenti penitenziari.

Senza contare che l'articolo 45, commi 5 e 19, dello Schema di Decreto legislativo in esame contengono, rispettivamente una fondamentale norma di salvaguardia del maturato economico ed un espresso divieto di *reformatio in peius* del trattamento economico fisso e continuativo in godimento rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente.

Un risultato importante che è stato possibile grazie agli sforzi "silenziosi" del Si.Di.Pe. ed alla sensibilità del Governo e del Parlamento, in particolare del Ministro della Giustizia, On.le Andrea Orlando, e dei vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che hanno voluto "consolidare" finalmente il trattamento economico e giuridico del personale della carriera dirigenziale penitenziaria con una norma di rango primario che sancisce l'applicazione degli stessi istituti giuridici ed economici previsti per il personale dirigente della Polizia di Stato.

Anche questo è uno straordinario risultato targato Si.Di.Pe., perché il Si.Di.Pe. è studio, lavoro intenso e spesso silenzioso, serietà e risultati concreti.

L'invito all'iscrizione senza riserve al Si.Di.Pe., rivolto a chi non lo avesse ancora fatto, è nei risultati!

Buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583